



**UNIONE MONTANA
MAROSTICENSE**

Regolamento di Polizia Urbana e Rurale

Delibera Consiglio Unione Montana Marosticense n. 07 del 27.04.2017

Indice generale

TITOLO 1 – DISPOSIZIONI GENERALI

- Art. 1 - Finalità
- Art. 2 - Funzioni di Polizia Urbana e Rurale
- Art. 3 - Accertamento delle violazioni
- Art. 4 - Attivazione del servizio ausiliario di vigilanza ambientale ecologica
- Art. 5 - Recidiva

TITOLO 2 – POLIZIA URBANA E SICUREZZA URBANA

- Art. 6 - Spazi ed aree pubbliche
- Art. 7 - Occupazione del suolo pubblico
- Art. 8 - Marciapiedi e portici
- Art. 9 - Manutenzione degli edifici e delle aree pubbliche e private
- Art. 10 - Operazioni di vuotatura e spurgo dei pozzi neri
- Art. 11 - Patrimonio pubblico/privato e arredo urbano
- Art. 12 - Pulizia e decoro del suolo e dell'abitato
- Art. 13 - Sgombero neve e ghiaccio
- Art. 14 - Rami siepi e sterpaglia
- Art. 15 - Pulizia dei fossati
- Art. 16 - Pulizia dei luoghi di carico e scarico delle merci
- Art. 17 - Esposizione di derrate alimentari all'esterno dei negozi
- Art. 18 - Ripari ai pozzi, cisterne e simili
- Art. 19 - Oggetti mobili
- Art. 20 - Esposizione di panni e tappeti
- Art. 21 - Divieto di campeggio libero
- Art. 22 - Contrassegni del Comune e dell'Unione
- Art. 23 - Atti vietati sul suolo pubblico
- Art. 24 - Atti contrari al decoro pubblico
- Art. 25 - Lancio di sassi ed altri oggetti, di liquidi ed uso di materiali recanti molestia
- Art. 26 - Accensioni pericolose e lancio di oggetti accesi
- Art. 27 - Disciplina della mendicITÀ nel territorio comunale
- Art. 28 - Mestieri "girovaghi"
- Art. 29 - Divieto di mestieri girovaghi sulla strade
- Art. 30- Divieto dell'esercizio del mestiere girovago molesto c.d. di "accompagnatore di carrelli della spesa"
- Art. 31 - Domanda e offerta di prestazioni sessuali a pagamento su suolo pubblico
- Art. 32 - Disciplina anti bullismo

TITOLO 3 – TUTELA DELLA SALUTE

- Art. 33 - Divieto di somministrazione di bevande alcoliche ai minori di 16 anni ed agli ubriachi – Rinvio all'art. 689 - 691 del Codice Penale. Informazione
- Art. 34 - Somministrazione bevande di qualsiasi gradazione alcolica
- Art. 35 - Divieto di consumo non controllato di bevande di qualsiasi gradazione alcolica
- Art. 36 – Divieto di fumo. Informazione
- Art. 37 – Tutela di aree sensibili e di determinate categorie di persone dal fumo passivo di sigaretta.

TITOLO 4 - TUTELA DELL'AMBIENTALE

Art. 38 - Emissioni di fumo ed esalazioni moleste

Art. 39 - Volantinaggio e distribuzione di oggettistica pubblicitaria

Art. 40 - Attività rumorose ed incomode: tranquillità delle persone

Art. 41 - Rumori provocati da pubblici esercizi, circoli privati ed attività commerciali in genere.

TITOLO 5 - TUTELA DEGLI ANIMALI

Art. 42 - Animali d'affezione, di cortile e/o da stalla

Art. 43 - Custodia e tutela degli animali

Art. 44 - Cani

Art. 45 - Colombi di città

TITOLO 6 - DISPOSIZIONI DI POLIZIA RURALE

Art. 46 - Limiti

Art. 47 - Pascolo degli animali

Art. 48 - Pascolo lungo le strade pubbliche e private ed in fondi privati

Art. 49 - Attraversamento di abitato con mandrie di bestiame di ogni specie

Art. 50 - Pascolo in ore notturne

Art. 51 - Aratura dei terreni

Art. 52 - Tombinature

Art. 53 - Prelievo di acque correnti e sotterranee

Art. 54 - Difesa contro le malattie delle piante - Denuncia obbligatoria

Art. 55 - Obbligo di denuncia

Art. 56 - Isolamento per malattie contagiose

Art. 57 - Seppellimento di animali morti per malattie infettive

Art. 58 - Igiene delle stalle e spargimento liquami

TITOLO 7 - SANZIONI

Art. 59 - Sanzioni amministrative

TITOLO 8 - DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Art. 60 - Abrogazioni di norme

Art. 61 - Entrata in vigore

Art. 62 - Norma finale

TITOLO 1 - DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 – Finalità.

1. Il Regolamento di Polizia Urbana e Rurale, in conformità ai principi generali dell'ordinamento giuridico ed in armonia con le norme speciali e con le finalità dello Statuto dell'Ente, disciplina comportamenti ed attività influenti sulla vita della comunità cittadina al fine di salvaguardare la convivenza civile, la sicurezza dei cittadini, la più ampia fruibilità dei beni comuni a tutela della qualità della vita e dell'ambiente.
2. Il presente Regolamento è efficace in tutti gli spazi ed aree pubbliche, nonché in quelle private, qualora le attività in essere producano comunque i loro effetti all'esterno delle stesse.
3. Quando viene utilizzato il termine Regolamento senza alcuna qualificazione si deve intendere il presente Regolamento di Polizia Urbana e Rurale.

Art. 2 - Funzioni di Polizia Urbana e Rurale.

1. Le funzioni amministrative di polizia urbana concernono le attività di polizia che si svolgono esclusivamente nell'ambito del territorio comunale e che non sono proprie dell'Autorità dello Stato ai sensi del Decreto Legislativo 18/08/2000, n. 267 "Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali" e del Decreto Legislativo 31/03/1998, n. 112.

Art. 3 - Accertamento delle violazioni.

1. La vigilanza relativa all'applicazione del presente Regolamento è affidata agli Ufficiali ed Agenti di Polizia Giudiziaria.

Art. 4 – Attivazione del servizio ausiliario di vigilanza ambientale ecologica.

1. Con autonomi provvedimenti i Comuni e l'Unione potranno deliberare e determinare i contenuti in merito all'attivazione del servizio di vigilanza ecologica, stipulando allo scopo convenzioni con le guardie giurate volontarie venatorie, al fine di assegnare alle stesse, tramite le associazioni di appartenenza, funzioni di controllo ed accertamento su alcune delle materie ovvero singole fattispecie contenute nel presente regolamento.

Art. 5 - Recidiva.

1. Salvo quanto previsto dall'art. 8 bis della L. 689/81 si considera recidiva la violazione di una stessa norma regolamentare per due volte o più in un anno.

TITOLO 2 – POLIZIA URBANA E SICUREZZA URBANA

Art. 6 - Spazi ed aree pubbliche.

1. Deve essere consentita la libera fruibilità degli spazi pubblici, come indicati nell'art. 1 del Regolamento, da parte di tutta la collettività.
2. Sono vietati gli atti o le attività o i comportamenti che si pongono in contrasto con tale finalità.
3. Al fine di garantire un corretto e razionale utilizzo di spazi e aree pubbliche, con provvedimento di Giunta Comunale ovvero con Ordinanza Sindacale potranno essere imposte prescrizioni e limitazioni a tutela dell'utenza e del bene pubblico.

Art. 7 – Occupazione del suolo pubblico.

1. Salvo quanto previsto dal D.Lgs. 285/1992 - Nuovo Codice della Strada e dai regolamenti comunali di settore, è proibita qualunque alterazione od occupazione, anche occasionale, con qualsiasi oggetto, di aree pubbliche o private aperte al pubblico senza autorizzazione dell'Autorità Comunale.
2. Le modalità di autorizzazione sono disciplinate dai Comuni.
3. La violazione del presente articolo, oltre all'applicazione della sanzione amministrativa, comporta il ripristino dello stato dei luoghi e/o la cessazione immediata dell'attività.

Art. 8 - Marciapiedi e portici.

1. Fatto salvo quanto previsto dagli strumenti urbanistici vigenti, è fatto obbligo ai proprietari di portici o marciapiedi ad uso pubblico o aperto al pubblico di effettuare la necessaria manutenzione a tutela della pubblica incolumità.

Art. 9 - Manutenzione degli edifici e delle aree private.

1. Gli Amministratori di condominio e/o in loro assenza i condomini, sono invitati a comunicare al Comune un referente per facilitare l'inoltro di comunicazioni o richieste di interesse dei vari inquilini.
2. All'esterno degli edifici e in corrispondenza dell'ingresso principale è consentito apporre una targa delle dimensioni massime di cm. 30 x 30 indicante un recapito telefonico per situazioni di emergenza.
3. I proprietari, i locatari e i concessionari di edifici sono tenuti a provvedere alla decorosa manutenzione e alla pulizia delle facciate, delle serrande, degli infissi e delle tende esterne. Gli stessi devono effettuare le manutenzioni di coperture, cornicioni, rivestimenti, ecc..., al fine di garantire la sicurezza strutturale dell'immobile. Hanno inoltre l'obbligo di provvedere ai restauri dell'intonaco e al rifacimento della tinteggiatura dei rispettivi edifici ogni volta ne sia riconosciuta la necessità dall'Autorità comunale.
4. I proprietari, i locatari o i concessionari di edifici sono responsabili della conservazione e pulizia delle targhe dei numeri civici forniti esclusivamente dal Comune.
5. I proprietari devono mantenere gli edifici in buono stato di manutenzione in modo da evitare l'irregolare caduta dell'acqua piovana dovuta a rotture o cattiva manutenzione del sistema di deflusso dell'acqua dalla copertura/tetto ed evitare che tale situazione crei pregiudizi alle persone e cose.
6. I proprietari, locatari o concessionari di edifici hanno l'obbligo di provvedere alla pulizia e allo spurgo di fosse biologiche, latrine, pozzi neri, ecc...

7. Gli stessi soggetti di cui al comma 5 del presente articolo, devono provvedere alla pulizia e manutenzione delle aree comuni, visibili da spazi pubblici o di pubblico passaggio.

8. I proprietari, gli affittuari e tutti coloro che hanno un diritto reale di godimento su coperture di canali e pubbliche fognature, devono mantenerle sgombre da rifiuti o materiali di ogni genere, garantendo l'accesso al Comune e/o alle imprese ed Enti designati per ispezioni e manutenzioni dei manufatti idraulici in questione.

9. Al fine di garantire la salubrità ed il decoro dei luoghi, i proprietari, i locatari o i concessionari di terreni o aree ubicati in prossimità di abitazioni civili sia fuori che entro il centro abitato, devono provvedere periodicamente e comunque non meno di due volte l'anno, al taglio dell'erba, degli arbusti e di ogni tipo di essenze che si sviluppano. Il materiale di scarto ottenuto dovrà essere riutilizzato o smaltito nelle forme previste dalle norme vigenti in materia di rifiuti.

10. Le recinzioni o delimitazioni di qualsiasi tipo confinanti con aree pubbliche o private aperte al pubblico, debbono essere prive di sporgenze acuminatae o taglienti.

11. Le violazioni del presente articolo comportano, oltre alla sanzione amministrativa, anche l'obbligo della rimessa in pristino dei luoghi.

Art. 10 - Operazioni di vuotatura e spurgo dei pozzi neri.

1. Le operazioni di spurgo dei pozzi neri e fosse biologiche devono essere effettuate da Ditte adeguatamente attrezzate e autorizzate allo smaltimento dei rifiuti ai sensi del D. Lgs. 152/20016 e s.m.i. – T.U. Ambientale, con idonee attrezzature munite di dispositivi atti a non disperdere i rifiuti liquidi ed a limitare le emissioni odorose.

Art. 11 - Patrimonio pubblico/privato e arredo urbano.

1. Sui beni appartenenti al patrimonio pubblico ed arredo urbano è vietato:

a) Imbrattare o danneggiare la segnaletica stradale, monumenti, fontane, edifici pubblici ed in via generale qualsiasi bene pubblico;

b) Apporre, disegnare ovvero incidere sui muri, sulle porte e sugli infissi, scritti, segni o figure, salva espressa autorizzazione in deroga, come pure insudiciare, macchiare, tingere i muri degli edifici;

c) Modificare o rendere illeggibili le targhe con la denominazione delle vie o i numeri civici dei fabbricati, o i cartelli segnaletici;

d) Spostare le panchine dallo loro collocazione, così come rastrelliere, cassonetti, dissuasori di sosta e di velocità, attrezzature ed elementi di arredo urbano in genere;

e) Collocare direttamente o indirettamente sui pali della illuminazione pubblica, sulle paline semaforiche o alberi, volantini, locandine, manifesti contenenti messaggi di qualunque genere, salvi i casi di autorizzazione temporanea per il materiale celebrativo delle festività civili e religiose. Il divieto non riguarda gli enti gestori di servizi (Enel, Telecom, ecc...) che in caso di sospensione delle pubbliche forniture hanno l'obbligo di rendere edotta la popolazione con volantini appesi. Gli stessi enti gestori sono però tenuti al ripristino dei luoghi a cessata esigenza. Dell'illecito saranno ritenuti responsabili gli esecutori materiali del fatto e in solido gli organizzatori dell'evento pubblicizzato;

2. Sugli edifici privati, è vietato apporre targhe, segnaletica, scritte o disegni non conformi alle prescrizioni del Regolamento Edilizio o contrari al decoro e al rispetto di valori etici;

3. Le violazioni di cui ai commi precedenti comportano, oltre alla sanzione amministrativa pecuniaria, l'obbligo della rimessa in pristino dei luoghi.

Art. 12 - Pulizia e decoro del suolo e dell'abitato.

1. E' fatto obbligo a chiunque eserciti attività mediante l'utilizzazione di strutture collocate, anche temporaneamente, su aree e spazi pubblici o di uso pubblico, di provvedere alla costante pulizia del suolo occupato e delle pertinenze.
2. I titolari e gestori di esercizi commerciali, pubblici esercizi, attività artigianali o di locali in genere, devono provvedere alla rimozione giornaliera dei rifiuti o materiali in genere derivanti dalla loro attività o abbandonati dagli avventori nelle immediate vicinanze dell'attività stessa.
3. La violazione di cui al comma precedente comporta, oltre alla sanzione amministrativa pecuniaria, anche l'obbligo della rimessa in pristino dei luoghi.

Art. 13 - Sgombero neve e ghiaccio.

1. I proprietari, conduttori, amministratori ed a vario titolo gli occupanti delle proprietà immobiliari private, nonché i proprietari di attività produttive/commerciali e più in generale ai proprietari/amministratori/locatari di beni durante o a seguito di nevicate:
 - a) in relazione ad edifici prospicienti a strade e aree soggette a pubblico passaggio devono mantenere sgombero dalla neve il marciapiede ovvero, qualora non esista, di mantenere sgombero un congruo spazio sufficiente al transito dei pedoni e disabili, lungo l'intero fronte delle rispettive proprietà;
 - b) di farsi carico della completa fruibilità dell'area pubblica - marciapiede o congruo spazio nei termini indicato al punto a) – antistante il rispettivo bene provvedendo a spargervi sale e sabbia ovvero altri analoghi materiali idonei, facilmente asportabili;
 - c) alla rimozione delle formazioni di neve o ghiaccio pericolanti o pericolose per la pubblica incolumità poste su edifici, piante o beni di qualsiasi altra natura;
 - d) di assicurarsi che il manto di neve caduta non determini in alcun modo nocimento alla resistenza statica delle strutture portanti dei manti di copertura degli edifici privati;
 - e) di sgomberare i rispettivi accessi carrai, balconi e davanzali;
 - f) di segnalare tempestivamente eventuali gravi situazioni di pericolo anche con transennamenti temporanei opportunamente disposti.
2. La neve non deve essere sparsa sul suolo pubblico, ma ammassata in luogo idoneo o ai margini dei marciapiedi, con divieto di ostruire i pozzetti per la raccolta delle acque meteoriche, di porla a ridosso dei cassonetti per la raccolta dei rifiuti o in modo da creare intralcio veicolare e pedonale.
3. Le violazioni di cui al presente articolo comportano, oltre alla sanzione amministrativa pecuniaria, anche l'obbligo della rimessa in pristino dei luoghi.

Art. 14 - Rami siepi e sterpaglia.

1. Salvo quanto stabilito dal D.Lgs. 285/92 - Nuovo Codice della Strada, i rami e le siepi che sporgono o protendono su area pubblica da proprietà private devono essere potati e non sporgere o protendere oltre il limite della proprietà privata.
2. Le violazioni di cui al comma precedente comporta, oltre alla sanzione amministrativa, l'obbligo di rimessa in pristino dei luoghi.
3. Nel caso di inerzia degli obbligati, il Comune, previa diffida, può provvedere alla rimozione diretta dei rami ritenuti pericolosi con addebito delle spese sostenute.

Art. 15 - Pulizia dei fossati.

1. I proprietari, gli affittuari, i frontisti e tutti coloro che hanno un diritto reale di godimento sui terreni, devono mantenere in condizioni di funzionalità ed efficienza le condotte di cemento, le

sponde dei fossati dei canali di scolo e di irrigazione in modo da prevenire e impedire esondazioni, frane e allagamenti.

2. E' vietato il deposito di qualsiasi rifiuto o materiale vario lungo i fossati, canali di scolo, di irrigazione o altra tipologia di condotta dell'acqua.

3. La violazione di cui al comma precedente comporta, oltre alla sanzione amministrativa pecuniaria, anche l'obbligo della rimessa in pristino dei luoghi.

Art. 16 - Pulizia dei luoghi di carico e scarico delle merci.

1. Chiunque effettui carico, scarico o trasporto di merci di qualsiasi specie su area pubblica o aperta al pubblico, deve effettuare l'immediata pulizia e lo sgombero di qualsiasi residuo.

2. La violazione di cui al comma precedente comporta, oltre alla sanzione amministrativa pecuniaria, l'obbligo della rimessa in pristino dei luoghi.

Art. 17 - Esposizione di derrate alimentari all'esterno dei negozi.

1. Le occupazioni di suolo all'esterno dei negozi per esposizione di derrate alimentari possono essere autorizzate, nel rispetto della normativa igienico-sanitaria, ponendole in idonei contenitori ad altezza minima di 0,5 m. dal suolo.

Art. 18 - Ripari ai pozzi, cisterne e simili.

1. I pozzi, le cisterne e le vasche costruiti o esistenti su spazi pubblici o aree private, devono avere le bocche e le sponde munite di parapetto con sportello ordinariamente chiuso e/o altri ripari atti ad impedire che vi cadano persone, animali, oggetti o materiali di qualsiasi natura.

2. La violazione di cui al comma precedente comporta, oltre alla sanzione amministrativa pecuniaria, anche l'obbligo di adeguare i manufatti ai criteri di sicurezza di cui al comma 1 del presente articolo.

Art. 19 - Oggetti mobili.

1. Gli oggetti mobili collocati sui davanzali, sui balconi o su qualunque altro sporto dell'edificio prospiciente su area pubblica o aperta al pubblico passaggio devono essere adeguatamente assicurati in modo da evitarne la caduta.

2. L'annaffiatura delle piante collocate all'esterno delle abitazioni deve avvenire senza creare disturbo, molestia o pericolo al pubblico transito.

3. La violazione di cui ai commi 1 e 2 comportano, oltre alla sanzione amministrativa pecuniaria, anche l'obbligo di cessare l'attività ovvero della messa in sicurezza dei luoghi.

Art. 20 - Esposizione di panni e tappeti.

1. E' vietato scuotere tappeti, panni ed oggetti simili su aree pubbliche o aperte al pubblico passaggio, nonché stendere indumenti fuori dalle finestre o sopra la linea del parapetto di terrazzi o balconi prospicienti gli spazi ed aree pubbliche, se creano disturbo o pericolo.

2. La violazione di cui al comma precedente comporta, oltre alla sanzione amministrativa pecuniaria, anche l'obbligo della rimessa in pristino dei luoghi e/o la cessazione dell'attività.

Art. 21 - Divieto di campeggio libero.

1. In tutto il territorio comunale, compresa la sede stradale, le piazze, i parcheggi ed altre aree di uso pubblico, è vietata l'effettuazione di qualsiasi specie di campeggio mediante camper e/o roulotte e attendamento, fuori dalle aree appositamente attrezzate;
2. E' inoltre vietato ai possessori di veicoli attrezzati con serbatoi di recupero delle acque chiare e luride, in transito o durante la sosta nel territorio del Comune, di effettuare lo scarico di dette acque fuori delle aree predette.
3. Qualora non esistano o non risultino disponibili le aree di cui al comma precedente e comunque in caso di inconvenienti igienico-sanitari, le Forze dell'ordine sono tenute a dare immediata esecuzione ad eventuali provvedimenti di sgombero dell'Autorità con le modalità più opportune, compresa la rimozione dei veicoli, in modo da assicurare l'allontanamento delle persone e dei veicoli con la massima efficacia e rapidità.

Art. 22 - Contrassegni dei Comuni e dell'Unione.

1. E' vietato usare lo stemma dei Comuni e dell'Unione, nonché la denominazione ed il logo di uffici e servizi comunali per contraddistinguere esercizi industriali, commerciali o imprese di qualsiasi genere, che non siano in gestione diretta dell'Amministrazione Pubblica o previo accordo con la stessa.

Art. 23 - Atti vietati su suolo pubblico.

Salvo che il fatto non costituisca violazione di specifiche norme, sul suolo pubblico è vietato:

1. Lavare veicoli, indumenti e qualsiasi altra cosa mobile.
2. Calpestare aiuole ovvero accedere con veicoli nelle aree verdi senza autorizzazione.
3. Eseguire giochi che possano creare disturbo alla viabilità, danno o molestia alle persone o animali, o comunque possano deteriorare immobili o cose. Rientrano fra questi l'utilizzo velocipedi, pattini a rotelle in luoghi ad alta frequentazione pedonale.
4. Scaricare acque e liquidi derivanti da pulizie e lavaggi di attività commerciali e private.
5. Gettare o immettere nelle caditoie, nelle fontane e nelle vasche pubbliche, schiume, sostanze chimiche, detriti o rifiuti di qualsiasi genere.
6. Creare turbativa e disturbo al regolare svolgimento delle attività all'interno delle strutture pubbliche o ad uso pubblico e nei parchi pubblici al cui interno siano presenti attrezzature per il gioco dei bambini nonché utilizzare le medesime strutture e le attrezzature in modo difforme da quello stabilito (creare turbativa al regolare e tranquillo svago dei bambini, uso delle attrezzature per bimbi da parte di ragazzi cresciuti, ecc...)
7. Arrampicarsi su monumenti, pali, arredi, segnaletica, inferriate ed altri beni pubblici o privati fronteggianti aree pubbliche o comunque aperte al pubblico.
8. Accedere ai parchi pubblici al cui interno siano presenti attrezzature per il gioco dei bambini, dalle ore 23:00 alle ore 07:00 di ogni giorno. Negli altri parchi è permesso l'ingresso anche oltre le ore 23:00, salvo non sia diversamente disposto e sempre che ciò non comporti turbativa alla quiete pubblica.
9. Introdursi e fermarsi sotto i portici, i loggiati, gli androni e le scale degli edifici aperti al pubblico per mangiare, dormire e compiere atti contrari alla nettezza dei luoghi e al decoro.
11. La violazione del presente articolo, oltre all'applicazione della sanzione amministrativa, comporta la cessazione immediata dell'attività.

Art. 24 – Atti contrari alla pubblico decoro.

1. Nei luoghi pubblici è vietato:

- a) Bivaccare, sdraiarsi nelle strade, nelle piazze, sui marciapiedi, sotto i portici, ovvero compiere qualsiasi altro atto che possa limitare agli altri cittadini la fruizione del suolo pubblico;
- b) Bagnarsi, lavarsi o effettuare altre operazioni di pulizia personale nelle vasche e nelle fontane pubbliche, o utilizzarle per il lavaggio di cose;
- c) Girare a torso nudo all'interno del centro storico;
- d) Soddisfare bisogni corporali, al di fuori dei luoghi a ciò destinati. E' altresì vietato sputare, sia per motivazioni di carattere igienico-sanitario, che per evitare l'imbrattamento di luoghi pubblici;
- e) Imprecare e/o bestemmiare.

2. La violazione del presente articolo comporta, oltre all'applicazione della sanzione amministrativa, l'obbligo di cessare l'attività.

Art. 25 - Lancio di sassi ed altri oggetti, di liquidi ed uso di materiali recanti molestia.

1. E' fatto divieto in luogo pubblico di:

- a) Lanciare sassi o altri oggetti atti ad offendere;
- b) Utilizzare materie quali gesso, farina, uova, talco e assimilati, confezioni di schiuma, sapone, spruzzatori di sostanze varie, sia liquide che solide e comunque qualsiasi altro materiale atto a molestare ed imbrattare persone. Il presente divieto opera anche durante le manifestazioni carnevalesche o festeggiamenti fatte salve specifiche deroghe adottate con provvedimento motivato dell'Autorità comunale.

2. La violazione del presente articolo, oltre all'applicazione della sanzione amministrativa, comporta l'obbligo di cessare l'attività e la confisca amministrativa delle cose che servono per compiere la violazione amministrativa – delle attrezzature usate per compiere l'attività – ai sensi dell'articolo 20 della L. 689/81.

Art. 26 – Accensioni pericolose e lancio di oggetto accesi.

1. E' vietato, salvo deroga da parte dell'Amministrazione Comunale, scoppiare mortaretti, prodotti esplosivi ed artifici pirotecnici ad effetto di scoppio di libera vendita, in luogo pubblico o aperto al pubblico, in particolare nei pressi (100 metri) di ospedali, case di cura e/o riposo e nel Centro Storico delimitato dalla zona a traffico limitato

2. La violazione del presente articolo, oltre all'applicazione della sanzione amministrativa, comporta l'obbligo di cessare l'attività e la confisca amministrativa delle cose che servono per compiere la violazione amministrativa – delle attrezzature usate per compiere l'attività – ai sensi dell'articolo 20 della L. 689/81;

Art. 27 - Disciplina della mendicizia nel territorio comunale.

1. E' vietata l'attività di accattonaggio e di mendicizia moleste – con modalità ostinate, reiterate, continuative, insistenti o minacciose – che turbi la normale convivenza cittadina ovvero che limiti o impedisca l'accesso, la fruizione o l'utilizzo di aree/spazi/luoghi pubblici o aperti al pubblico. Salvo che tale attività non comporti violazione di norme previste da Codice Penale, sono altresì vietate tali attività mediante l'utilizzo di minori, anziani, disabili e lo sfruttamento di animali di affezione.

2. E' vietata l'attività di accattonaggio e mendicizia, ancorché non moleste o minacciose ovvero con le modalità di cui al comma precedente, nei luoghi del territorio comunale sotto indicati:

- a) Intersezioni stradali;

- b) Parcheggi pubblici;
- c) In prossimità ed all'interno delle aree destinate al mercato, fiere e manifestazioni temporanee;
- d) Nelle aree prospicienti la stazione degli autobus e dell'ospedale;
- e) In prossimità degli ingressi ed all'interno dei luoghi destinati al culto o alla memoria dei defunti.

3. La violazione del presente articolo, oltre all'applicazione della sanzione amministrativa, comporta l'obbligo di cessare l'attività e la confisca amministrativa delle cose che servirono per compiere la violazione amministrativa – delle attrezzature usate per compiere l'attività – ai sensi dell'articolo 20 della L. 689/81.

Art. 28 - Mestieri “girovaghi”.

Fatto salvo quanto previsto dalle norme di pubblica sicurezza, i mestieri girovaghi, come cantante, suonatore, giocoliere, disegnatori del suolo c.d. madonnari, lustrascarpe e simili sono consentiti previa comunicazione preventiva al Comando di Polizia Locale con data, orari e modalità di svolgimento dell'attività.

2. La violazione del presente articolo, oltre all'applicazione della sanzione amministrativa, comporta la cessazione immediata dell'attività.

Art. 29 - Divieto dell'esercizio di mestieri girovaghi sulle strade.

1. Al fine di prevenire situazioni di pericolo proprio ed altrui, di disagio o di intralcio alla circolazione veicolare e pedonale, comportamenti che bloccano la carreggiata stradale, che costringono i pedoni a scendere dal marciapiede od altro spazio agli stessi dedicato ed ancora occupazioni abusive del suolo pubblico, è fatto divieto su tutto il territorio di esercitare sulle strade pubbliche o aperte al pubblico attività girovaghe di qualsiasi specie, non espressamente autorizzate (lavavetri, vendita di fiori e oggettistica varia, ecc...);

2. La violazione del presente articolo, oltre all'applicazione della sanzione amministrativa, comporta la cessazione immediata dell'attività.

Art. 30 - Divieto dell'esercizio del mestiere girovago molesto c.d. di “accompagnatore di carrelli della spesa”.

1. Al fine di prevenire reiterati disturbi e molestie ai clienti di attività commerciali e di pubblici esercizi, fatto salvo che tale attività non comporti violazione di norme previste dal Codice Penale, è vietato su tutto il territorio l'esercizio del mestiere girovago c.d. di “accompagnatore di carrelli della spesa” molesto – svolto con modalità ostinate, reiterate, continuative, insistenti o minacciose – che turbi la normale convivenza cittadina.

2. La violazione del presente articolo, oltre all'applicazione della sanzione amministrativa, comporta l'obbligo di cessare l'attività.

Art. 31 – Domanda ed offerta di prestazioni sessuali a pagamento su suolo pubblico.

1. Al fine di tutelare la sicurezza stradale, è vietato esercitare la domanda di prestazioni sessuali a pagamento, condotta a bordo di veicoli circolanti sulla via pubblica. Per gli atti contrari alla pubblica decenza trova applicazione l'art. 726 c.p..

2. La violazione del presente articolo comporta, oltre all'applicazione della sanzione amministrativa, l'obbligo di cessare l'attività.

Art. 32 – Disciplina anti bullismo.

1. E' vietato, all'interno degli istituti scolastici e delle loro pertinenze, di proprietà dell'Amministrazione Comunali, nonché in tutte le aree pubbliche ed all'interno dei veicoli del trasporto pubblico, infastidire, mediante atteggiamenti di prepotenza, intimidatori e verbalmente aggressivi, gli studenti e i cittadini, ritenuto che il c.d. bullismo può costituire pregiudizio per la sicurezza urbana e nocimento per la civile convivenza.
2. L'accesso presso gli istituti scolastici da parte delle forze dell'ordine, per l'accertamento degli illeciti amministrativi *de quibus*, dovrà essere concordato con la direzione didattica o la presidenza, al fine di salvaguardare il tranquillo svolgimento delle attività didattiche.
3. Le violazioni al presente articolo si riterranno accertate anche sulla mera scorta di informazioni testimoniali assunte ai sensi dell'art. 13 co. 1 L. 689/1981 di insegnanti, studenti, operatori scolastici, dato atto che l'intervento delle forze dell'ordine, nella maggioranza delle fattispecie, non potrà che essere postumo rispetto la loro perpetrazione.
4. Rimane impregiudicato l'accertamento da parte degli agenti di polizia giudiziaria dei fatti aventi rilievo penale e la loro comunicazione alla competente Autorità Giudiziaria. La violazione sarà formalmente e direttamente contestata all'esercente la potestà genitoriale od altro soggetto previsto, ai sensi dell'art. 2 L. 689/1981.
5. In sede di decisione dell'eventuale opposizione al verbale di contestazione, la sanzione potrà essere ridotta al minimo edittale se gli esercenti la potestà genitoriale del minore avranno previamente e congiuntamente concordato con la Direzione o la Presidenza dell'Istituto Scolastico l'avvio di attività didattiche rieducative atte anche ad eliminare od attenuare le conseguenze della violazione nonché a fargli apprendere il disvalore del proprio comportamento.

TITOLO 3 – TUTELA DELLA SALUTE

Art. 33 – Divieto di somministrazione di bevande alcoliche ai minori di 16 anni ed agli ubriachi – Rinvio all’art. 689 - 691 del Codice Penale. Informazione.

1. La somministrazione da parte di esercenti di pubblici esercizi, in luogo pubblico o aperto al pubblico, di bevande alcoliche ai minori di anni 16 o a persone in manifeste condizioni di deficienza psichica dovuta all’assunzione delle predette bevande, nonchè a persone in stato di manifesta ubriachezza.
2. A tal fine gli esercenti dovranno esporre in luogo visibile all’interno dei propri esercizi un cartello riportante il divieto succitato.

Art. 34 - Somministrazione bevande di qualsiasi gradazione alcolica.

1. E’ fatto obbligo a tutti i titolari di esercizi pubblici (bar e ristoranti), o alle persone autorizzate alla vendita e/o alla somministrazione di alimenti e bevande, di impedire la fuoriuscita e l’abbandono, all’esterno dei locali o aree autorizzate, di qualsiasi oggetto (bottiglie, bicchieri, tazze, ecc...) utilizzato per la somministrazione stessa;
2. al fine di garantire la pubblica incolumità e prevenire situazioni di pericolo, gli esercenti la vendita e/o somministrazione di alimenti e bevande in forma itinerante, dovranno sempre utilizzare contenitori infrangibili;
3. Nel caso di manifestazioni temporanee nelle quali sia prevista la somministrazione di alimenti e bevande, è fatto obbligo di utilizzare a favore degli avventori esclusivamente contenitori infrangibili, fatto salvo specifica deroga o quant’altro, adottato dal Sindaco con provvedimento motivato, per particolari eventi.
4. La violazione del presente articolo comporta, oltre alla sanzione amministrativa, anche la cessazione dell’attività e la rimessa in pristino dei luoghi.

Art. 35 - Divieto di consumo (non controllato) di bevande di qualsiasi gradazione alcolica.

1. E’ fatto divieto di consumare, in modo non controllato, bevande di qualsiasi gradazione alcolica, in luogo pubblico o aperto al pubblico in centro abitato, in particolare nei parchi, nei giardini e nelle piazze. La norma si riferisce in particolare al consumo di gruppo smisurato di alcolici nei luoghi sopra citati, al di fuori dal contesto conviviale come concepito dagli usi e costumi locali, rivolto allo sballo.
2. Sono esclusi dal divieto di cui al comma precedente le aree e i locali autorizzati nelle forme di legge all’esercizio della somministrazione di alimenti e bevande;
3. La violazione del presente articolo, oltre all’applicazione della sanzione amministrativa, comporta l’obbligo di cessare l’attività e la confisca amministrativa delle cose che servono per compiere la violazione amministrativa – delle attrezzature usate per compiere l’attività – ai sensi dell’articolo 20 della L. 689/81

Art. 36 – Divieto di fumo. Informazione.

1. L’abitudine al fumo rappresenta uno dei più grandi problemi di sanità a livello mondiale ed è uno dei maggiori fattori di rischio nello sviluppo di patologie neoplastiche, cardiovascolari e respiratorie. Secondo i dati dell’OSM il fumo di tabacco rappresenta la seconda causa di morte nel mondo e la principale causa di morte evitabile.
2. L’attenzione rivolta all’uso del tabacco in genere, alla tutela dei non fumatori o di alcuni luoghi sensibili è oggetto di una regolamentazione sempre più dettagliata e rivolta sia a ridurre l’uso del tabacco da parte dei fumatori sia alla tutela dei non fumatori.

3. Il divieto di fumo in presenza di minori di 18 anni e di donne incinte in auto nonché il divieto di fumo all'aperto nei pressi di scuole, ospedali ed università è stato oggetto di recente regolamentazione statale con l'applicazione a carico dei trasgressori di sanzioni amministrative.

4. Nell'ambito delle competenze in materia sanitaria in capo ai Comuni si rende necessario rivolgere l'attenzione al fenomeno e tutelare la salute di donne incinte, bambini, ragazzi, giovani e non, garantendo loro l'utilizzo di aree e spazi pubblici lontano da rischi legati all'esposizione al fumo passivo di sigaretta ma anche per non esporli ad un modello di comportamento insalubre.

Art. 37 – Tutela di aree sensibili e di determinate categorie di persone dal fumo passivo di sigaretta.

1. E' fatto divieto di fumare nei parchi giochi in presenza di bambini e di donne incinte;
2. E' fatto divieto di fumare nelle aree esterne alle biblioteche comunali, sia negli spazi di pertinenza dell'ingresso, sia nelle altre parti di pertinenza destinate all'uso comune.
3. Le violazioni di cui ai commi precedenti comportano, oltre alla sanzione amministrativa pecuniaria, anche l'obbligo di cessare l'attività.

TITOLO 4 - TUTELA DELL'AMBIENTALE

Art. 38 - Emissioni di fumo ed esalazioni.

1. E' proibito sollevare polvere, provocare emissioni di fumo, pulviscolo, limature, fuliggine, vapori ed esalazioni che arrechino molestia.
2. Coloro che, per motivo della loro attività, debbono compiere azioni che possano sollevare polvere, provocare fumo, vapore, odori nauseabondi o molesti, devono adottare le cautele necessarie e conformi alla buona tecnica, per evitare o ridurre al minimo ogni inconveniente.
3. Salvo quanto previsto dalle norme specifiche di tutela ambientale è vietato bruciare paglia, sfalci, potature, materiale agricolo o forestale ovvero verde di giardinaggio quando ne possa derivare molestia a terzi ovvero alla collettività in genere.
4. L'uso di bracieri, griglie e barbecue per fini alimentari è vietato su aree pubbliche, escluse quelle appositamente attrezzate. E' consentito sulle aree private, purché non rechi molestia o pericolo ad altre persone.
5. Le violazioni di cui ai commi precedenti comportano, oltre alla sanzione amministrativa pecuniaria, anche l'obbligo di cessare l'attività e qualora necessario della rimessa in pristino dei luoghi.

Art. 39 - Volantinaggio e distribuzione di oggettistica pubblicitaria.

1. E' vietata in tutti i luoghi pubblici o assimilabili qualsiasi forma pubblicitaria commerciale effettuata mediante il lancio di volantini e di oggettistica varia da automezzi in movimento e da aeromobili.
2. E' vietata, sulle aree riservate alla circolazione dei veicoli, la distribuzione a mano.
3. E' consentita la distribuzione a mano di volantini pubblicitari purché effettuata con modalità non moleste.
4. E' consentito altresì il collocamento di volantini pubblicitari sui veicoli in sosta purché effettuato nelle aree di sosta esterne al centro storico.
5. Le violazioni di cui ai commi precedenti comportano la sanzione amministrativa pecuniaria sia nei confronti del soggetto incaricato della distribuzione, che del committente del messaggio pubblicitario.
6. Laddove vietato la violazione del presente articolo comporta oltre alla sanzione amministrativa pecuniaria, anche l'obbligo di cessare l'attività.

Art. 40 - Attività rumorose ed incombode: tranquillità delle persone.

1. Fatte salve le disposizioni previste dalla Legge Regionale n. 21 del 10/05/1999 e s.m.i. e da quanto previsto nel Piano di Zonizzazione Acustica dei Comuni, in tutti i luoghi pubblici ed in quelli privati aperti e/o esposti al pubblico è vietato tenere comportamenti o compiere azioni che rechino disturbo o molestia alla quiete pubblica e privata.
2. Nei locali e nelle aree, gestiti dal Comune o dallo stesso date in gestione ad associazioni, come uffici, sale di riunione, biblioteche, musei, palestre, centri ricreativi, campi da gioco, aree verdi, parchi, le persone debbono mantenere un comportamento consono al luogo e tale da non arrecare disturbo, osservando i regolamenti specifici e le ordinanze del Sindaco per accedere e frequentare dette sedi.
3. Nelle abitazioni, le sorgenti sonore (apparecchi e attrezzature da lavoro, radio, televisori, impianti stereo, elettrodomestici e sorgenti sonore di qualsiasi specie) non devono arrecare disturbo al vicinato; in particolare i suoni e/o rumori possono propagarsi all'esterno dalle ore 08:00 alle ore 20:00, con interruzione dalle ore 13:00 alle ore 15:00 nei giorni feriali ed è consentito dalle ore

09:00 alle ore 12:00 e dalle 16:00 alle 19:00 nei giorni festivi. I medesimi obblighi sono estesi a tutti coloro che usano simili strumenti o apparecchi portatili, installati su veicoli.

4. E' vietato provocare disturbo alle occupazioni e al riposo delle persone con grida, schiamazzi, cori, giochi o con malgoverno di animali. Chi nella propria abitazione faccia uso di strumenti musicali è tenuto ad adottare tutti gli accorgimenti e tutte le cautele al fine di evitare disturbo ai vicini. E' comunque consentito l'uso di strumenti musicali secondo le indicazioni di cui il comma 3 e senza alcun limite se il locale sia dotato di speciale insonorizzazione atta a garantire l'assenza in altre unità abitative di immissioni sonore apprezzabili.

5. Quando, per la natura delle attività o per le caratteristiche del luogo o dell'ambiente in cui sono esercitate, sia necessario superare, anche saltuariamente, i limiti sonori massimi previsti da leggi e/o regolamenti, dovrà essere richiesta specifica autorizzazione "in deroga" al competente ufficio comunale ai sensi della normativa sull'inquinamento acustico.

6. La violazione del presente articolo comporta oltre alla sanzione amministrativa pecuniaria, anche l'obbligo di cessare l'attività.

Art. 41 – Rumori provocati da pubblici esercizi, circoli privati ed attività commerciali in genere.

1. I gestori dei locali e dei luoghi di ritrovo sono tenuti a porre in essere tutte le cautele e le attività possibili atte a scoraggiare i comportamenti, anche dei propri avventori, che causano schiamazzi e rumori. Anche la propagazione di suoni dai locali, con strumenti musicali, radio, televisione o strumenti elettronici o altri mezzi di diffusione non deve arrecare disturbo.

2. L'uso all'aperto di strumenti musicali, di amplificatori, altoparlanti è soggetto a quanto previsto dai piani di zonizzazione acustica in tema di attività rumorose temporanee ed alle relative sanzioni.

3. La violazione di cui il comma 1 comporta, oltre alla sanzione amministrativa pecuniaria, anche l'obbligo di cessare l'attività.

TITOLO 5 - TUTELA DEGLI ANIMALI

Art. 42 - Animali di affezione, da cortile e/o da stalla

1. I proprietari o possessori di animali di affezione devono vigilare affinché questi non arrechino in alcun modo disturbo al vicinato o danni alle persone e alle cose.
2. Gli stessi devono, inoltre, garantire le condizioni igienico-sanitarie del luogo in cui vivono gli animali.
3. Le violazioni di cui ai precedenti commi comportano una sanzione amministrativa pecuniaria.

Art. 43 - Custodia e tutela degli animali

1. Ai proprietari o possessori di animali è vietato:
 - a) consentire che gli animali con deiezioni sporchino i portici, i marciapiedi o altri spazi pubblici. E' fatto obbligo a chiunque conduca animali in ambito urbano raccoglierne le feci e avere con se strumenti idonei alla raccolta delle stesse;
 - b) effettuare la pulizia delle gabbie dei volatili creando stillicidio sugli spazi pubblici;
 - c) tosare, ferrare, strigliare o lavare animali sulle aree pubbliche;
 - d) non è permesso lasciar vagare animali di qualsiasi specie;
 - e) chiunque si occupi della cura e del sostentamento delle colonie feline, è obbligato a rispettare le norme per l'igiene del suolo evitando la dispersione di alimenti e provvedendo alla pulizia della zona dove i gatti sono alimentati.
2. La violazione di cui alla lettera a) comporta una sanzione amministrativa pecuniaria e l'obbligo della rimessa in pristino dei luoghi. La violazione di cui alle lettere b), c), d), ed e) comporta una sanzione amministrativa pecuniaria.

Art. 44 - Cani

1. Il proprietario di un cane è sempre responsabile del benessere, del controllo e della conduzione dell'animale e risponde, sia civilmente che penalmente, dei danni o lesioni a persone, animali e cose provocati dall'animale stesso.
2. Chiunque, a qualsiasi titolo, accetti di detenere un cane non di sua proprietà, ne assume la responsabilità per il relativo periodo.
3. Il proprietario e/o il detentore di un cane, fatto salvo l'art. 5 dell'O.M. 3 marzo 2009, devono:
 - a) utilizzare sempre un guinzaglio ad una misura non superiore a 1,5 m durante la conduzione dell'animale nelle aree pubbliche o aperte al pubblico;
 - b) qualora in possesso di animale di peso superiore ai 25 Kg, portare con se una museruola, rigida o morbida, da applicare al cane in caso di rischio per l'incolumità di persone o animali o su richiesta delle Autorità competenti;
 - c) affidare il cane a persone in grado di gestirlo correttamente;
 - d) acquisire un cane assumendo informazioni sulle sue caratteristiche fisiche ed etologiche nonché sulle norme in vigore;(così come previsto dall'ordinanza 03/2009 del Ministero del Lavoro della Salute e delle Politiche Sociali)
 - e) assicurare che il cane abbia un comportamento adeguato alle specifiche esigenze di convivenza con persone e animali rispetto al contesto in cui vive.
4. I cani a custodia delle proprietà devono essere detenuti in modo da evitarne la fuga o fuoriuscita e garantire la tutela di terzi da aggressioni.
5. I cani, se custoditi:
 - a) all'interno di una proprietà idoneamente recintata:

- ❖ devono poter adeguatamente ripararsi all'interno dei locali degli edifici eventualmente presenti;
- ❖ oppure devono disporre di una cuccia sufficientemente grande e confortevole che garantisca effettivo riparo dalle intemperie;
- a) all'interno di proprietà non recintate:
- ❖ devono essere custoditi all'interno di un box, dotato di una cuccia che assicuri effettivo riparo dalle intemperie e permetta al cane di sdraiarsi; la superficie del box, che dovrà avere visibilità esterna su almeno un lato, deve essere non inferiore a quella riportata nella tabella sotto riportata; ogni cane in più comporta un aumento minimo della superficie disponibile;

Peso del cane in Kg	Superficie minima del pavimento del box coperto in mq.	Superficie minima adiacente al box per il movimento del cane	
		Fino a 3 cani: mq.per ciascun cane	Oltre a 3 cani: mq.per ciascun cane
Fino a 10 Kg	1,0	3,0	2,0
da 11 a 30 Kg	1,5	4,0	3,0
Oltre i 30 Kg	2,0	5,0	4,0

- ❖ in ogni caso al cane dovrà essere consentito in ogni momento l'agevole raggiungimento del ricovero coperto/cuccia, del cibo e dell'acqua ed esso dovrà poter disporre di tutto lo spazio consentito senza alcun impedimento. (in ottemperanza a quanto previsto dal Dgr. N 272 del 06/02/07 della Giunta Regionale Veneta)

6. Ove siano custoditi cani, è fatto obbligo al proprietario o al detentore di segnalarne la presenza con cartelli ben visibili collocati al limite esterno della proprietà.

7. Sono vietati:

- a) l'addestramento di cani che ne esalti l'aggressività;
- b) qualsiasi operazione di selezione o di incrocio di cani con lo scopo di svilupparne l'aggressività;
- c) la sottoposizione di cani a doping, così come definito all'articolo 1, commi 2 e 3, della legge 14 dicembre 2000, n. 376;
- d) gli interventi chirurgici destinati a modificare la morfologia di un cane o non finalizzati a scopi curativi, con particolare riferimento a:
 - ❖ recisione delle corde vocali;
 - ❖ taglio delle orecchie;
 - ❖ taglio della coda, fatta eccezione per i cani appartenenti alle razze canine riconosciute alla F.C.I. con caudotomia prevista dallo standard, sino all'emanazione di una legge di divieto generale specifica in materia. Il taglio della coda, ove consentito, deve essere eseguito e certificato da un medico veterinario, entro la prima settimana di vita dell'animale;
 - ❖ la vendita e la commercializzazione di cani sottoposti agli interventi chirurgici di cui alla lettera d).
 - ❖ Gli interventi chirurgici su corde vocali, orecchie e coda sono consentiti esclusivamente con finalità curative e con modalità conservative certificate da un medico veterinario. Il certificato veterinario segue l'animale e deve essere presentato ogniqualvolta richiesto dalle autorità competenti.

❖ Gli interventi chirurgici effettuati in violazione al presente articolo sono da considerarsi maltrattamento animale ai sensi dell'articolo 544 ter del codice penale.

8. E' vietato possedere o detenere cani registrati (presso i Servizi Veterinari) quali a potenziale rischio elevato di aggressione, da parte di particolari soggetti di cui all'art. comma 4 dall'ordinanza 03/2009 del Ministero del Lavoro della Salute e delle Politiche Sociali.

9. I proprietari dei cani inseriti nei registri di cui al comma 1, provvedono a stipulare una polizza di assicurazione di responsabilità civile per danni contro terzi causati dal proprio cane e devono applicare sempre sia il guinzaglio che la museruola al cane quando si trova in area urbana e nei luoghi aperti al pubblico.

10. E' fatto obbligo a chiunque conduca il cane in ambito urbano di raccogliergli le feci e di avere con sé strumenti idonei alla raccolta delle stesse:

- a) esibendo su richiesta degli organi di vigilanza, il kit per la pulizia o altra idonea attrezzatura, per l'eventuale raccolta delle deiezioni degli animali;
- b) provvedendo all'immediata rimozione delle deiezioni che dovranno essere depositate nei cestelli porta rifiuti, chiuse in idoneo contenitore o smaltite nella frazione secca dei rifiuti domestici.

11. Le disposizioni del presente articolo non si applicano ai cani in dotazione delle forze armate, di Polizia, di Protezione Civile e dei Vigili del Fuoco oltre ai cani addestrati a sostegno delle persone diversamente abili;

12. Norme a tutela dei cani – memorandum

Anagrafe canina

Presso il settore veterinario di ogni Unità Locale Socio Sanitaria è istituita l'anagrafe canina. L'iscrizione all'anagrafe canina è gratuita ed è prevista per tutti i detentori di cani. Obbligatoria anche l'applicazione di un microchip che consente l'identificazione dell'animale.

- Chiunque omette di iscrivere il proprio cane all'anagrafe canina entro i primi tre mesi di vita o entro trenta giorni dopo essere stati raccolti se randagi è punito con la sanzione amministrativa di € 77,00 (come previsto dalla L. 14 agosto 1991 n.281 artt. 3/1 e 5 e successive modifiche ed integrazioni);

- Il detentore del cane ha l'obbligo di denunciare al settore veterinario competente l'avvenuta cessione, scomparsa o morte dell'animale entro quindici giorni dall'avvenimento (come previsto dalla L. R. 28 dicembre 1993 n. 60 artt. 3/2 e 20 e successive modifiche ed integrazioni);

Chiunque rinviene un cane deve segnalarlo al Servizio Veterinario dell'U.L.S.S. n. 7 "Pedemontana" per l'intervento di cattura.

Trasporto dei cani in auto

Il trasporto in auto del cane deve essere fatto in condizione da non costituire impedimento o pericolo per la guida. In caso di due o più animali gli stessi devono essere sistemati in apposito contenitore o nel vano posteriore appositamente diviso da rete o mezzo analogo così come previsto dall'art. 169 del Codice della Strada o ancorati all'entrata delle cinture di sicurezza.

Disturbo

Chiunque suscita o non impedisce gli strepiti di animali, che cagionino disturbo al riposo delle persone o all'occupazione delle stesse, è soggetto all'applicazione delle sanzioni previste dall'Art. 659 del Codice Penale

Mancata custodia

Chiunque lascia libero o non custodisce con le debite cautele animali pericolosi da lui posseduti, o ne affida la custodia a persone inesperta, è punita con sanzioni previste dall'Art. 672 del Codice Penale.

Danno cagionato da animali

Il proprietario di un animale o chi se ne serve per il tempo in cui l'ha in uso, è responsabile dei danni cagionati dall'animale sia che fosse sotto custodia sia che fosse smarrito o sfuggito salvo che provi il caso fortuito (art. 2052 del Codice Civile)

Abbandono

Chiunque abbandona animali domestici o che abbiano acquisito abitudini della cattività è punito con l'arresto fino ad un anno o con l'ammenda da 1.000 a 10.000 euro. Alla stessa pena soggiace chiunque detiene animali in condizioni incompatibili con la loro natura, e produttive di gravi sofferenze (art. 727 del Codice Penale).

Delitti contro il sentimento per gli animali

Art. 544-bis C.P. (Uccisione di animali)

Chiunque, per crudeltà o senza necessità, cagiona la morte di un animale è punito con la reclusione da tre mesi a diciotto mesi.

Art. 544-ter C.P. (Maltrattamento di animali)

Chiunque, per crudeltà o senza necessità, cagiona una lesione ad un animale ovvero lo sottopone a sevizie o a comportamenti o a fatiche o a lavori insopportabili per le sue caratteristiche etologiche è punito con la reclusione da tre mesi a un anno o con la multa da 3.000 a 15.000 euro. La stessa pena si applica a chiunque somministra agli animali sostanze stupefacenti o vietate ovvero li sottopone a trattamenti che procurano un danno alla salute degli stessi. La pena è aumentata della metà se dai fatti di cui al primo comma deriva la morte dell'animale.

Art. 544-quater C.P. (Spettacoli o manifestazioni vietati)

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque organizza o promuove spettacoli o manifestazioni che comportino sevizie o strazio per gli animali è punito con la reclusione da quattro mesi a due anni e con la multa da 3.000 a 15.000 euro.

La pena è aumentata da un terzo alla metà se i fatti di cui al primo comma sono commessi in relazione all'esercizio di scommesse clandestine o al fine di trarne profitto per sé od altri ovvero se ne deriva la morte dell'animale.

Art. 544-quinquies C.P. (Divieto di combattimenti tra animali)

Chiunque promuove, organizza o dirige combattimenti o competizioni non autorizzate tra animali che possono metterne in pericolo l'integrità fisica è punito con la reclusione da uno a tre anni e con la multa da 50.000 a 160.000 euro.

La pena è aumentata da un terzo alla metà:

- 1) se le predette attività sono compiute in concorso con minorenni o da persone armate;
- 2) se le predette attività sono promosse utilizzando videoriproduzioni o materiale di qualsiasi tipo

contenente scene o immagini dei combattimenti o delle competizioni;

3) se il colpevole cura la ripresa o la registrazione in qualsiasi forma dei combattimenti o delle competizioni.

Chiunque, fuori dei casi di concorso nel reato, allevando o addestrando animali li destina sotto qualsiasi forma e anche per il tramite di terzi, alla partecipazione ai combattimenti di cui al primo comma è punito con la reclusione da tre mesi a due anni e con la multa da 5.000 a 30.000 euro. La stessa pena si applica anche ai proprietari o ai detentori degli animali impiegati nei combattimenti e nelle competizioni di cui al primo comma, se consenzienti.

Chiunque, anche se non presente sul luogo del reato, fuori dei casi di concorso nel medesimo, organizza o effettua scommesse sui combattimenti e sulle competizioni di cui al primo comma è punito con la reclusione da tre mesi a due anni e con la multa da 5.000 a 30.000 euro.

Art. 544-sexies C.P. (Confisca e pene accessorie)

Nel caso di condanna, o di applicazione della pena su richiesta delle parti a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per i delitti previsti dagli articoli 544-ter, 544-quater e 544-quinquies, è sempre ordinata la confisca dell'animale, salvo che appartenga a persona estranea al reato. È altresì disposta la sospensione da tre mesi a tre anni dell'attività di trasporto, di commercio o di allevamento degli animali se la sentenza di condanna o di applicazione della pena su richiesta è pronunciata nei confronti di chi svolge le predette attività. In caso di recidiva è disposta l'interdizione dall'esercizio delle attività medesime.

13. Le violazioni di cui ai commi precedenti, salvo quanto previsto dal Codice Penale, e dalle specifiche Norme Nazionali e Regionali, comportano una sanzione pecuniaria amministrativa. Il comma 3) punto "e" comporta anche la necessità che le cause di disagio vengano a cessare; nei casi gravi anche con il trasferimento materiale dell'animale.

Art. 45 - Colombi di città.

1. I proprietari di immobili in stato di abbandono o sfitti da lungo tempo sono tenuti a provvedere alla chiusura di tutti i siti di accesso alle stanze, soffitte, abbaini, ecc..., potenzialmente utilizzabili dai colombi di città al fine di costruire dormitori o aree di nidificazione.

2. Sono vietati sia la somministrazione diretta di cibo ai colombi di città, che l'abbandono volontario di cibo in siti normalmente accessibili da detti animali.

3. I proprietari di immobili utilizzati dai colombi sono tenuti alla pulizia del guano depositato nelle pertinenze dell'edificio.

4. Le violazioni di cui ai commi precedenti comportano, oltre alla sanzione amministrativa pecuniaria, anche l'obbligo della rimessa in pristino dei luoghi.

TITOLO 6 - DISPOSIZIONI DI POLIZIA RURALE

Art. 46 - Limiti del regolamento.

1. Il presente Regolamento disciplina il servizio di Polizia Rurale per il territorio comunale facente parte della zona rurale, nel rispetto delle normative sanitarie, delle normative di prevenzione incendi e comunque di tutte le normative vigenti, con particolare riferimento a quanto disposto dal Nuovo Codice della Strada, di cui al Decreto Legislativo n. 285 del 30.04.1992 e relativo Regolamento di esecuzione ed attuazione.
2. Principi fondamentali del presente regolamento sono la gestione e la tutela del territorio agricolo, in quanto interesse di pubblica utilità, atteso il ruolo fondamentale rivestito dall'agro sistema nel rapporto con le aree urbanizzate.

Art. 47 - Pascolo degli animali.

1. Il bestiame al pascolo di ogni specie deve essere guidato e custodito da personale capace ed in numero sufficiente in modo da impedire che, con lo sbandamento, rechi danno ai fondi finitimi e molestia ai passanti, nonché pericolo per la viabilità.

Art. 48 - Pascolo lungo le strade pubbliche e private ed in fondi privati.

1. Per il pascolo di bestiame di qualunque sorta su terreni demaniali comunali, lungo i cigli, le scarpate, gli argini ed i fossi laterali delle strade pubbliche o di uso pubblico, occorre la preventiva autorizzazione del Comune, previo pagamento delle somme che saranno all'uopo richieste, fermo restando il potere del Sindaco di impedire, per ragioni di pubblica sicurezza, il pascolo lungo le strade soggette a notevole transito veicolare.
2. Per il pascolo di bestiame di qualunque sorta su strade e fondi privati, occorrerà acquisire il preventivo consenso scritto del proprietario, da esibire alle autorità preposte ai controlli.

Art. 49 - Attraversamento di abitato con mandrie di bestiame di ogni specie.

1. Nel percorrere vie comunali o vicinali, i conduttori di mandrie di bestiame di qualsivoglia specie dovranno aver cura di impedire sbandamenti del bestiame dai quali possano derivare molestie o timori alle persone o danni alle proprietà limitrofe o alle strade.
2. Nelle vie e piazze degli abitati è vietata la sosta del bestiame, salvo specifiche deroghe.

Art. 50 - Pascolo in ore notturne.

1. Nelle ore notturne il pascolo è permesso nei soli fondi chiusi.

Art. 51 - Aratura dei terreni.

1. I frontisti delle strade pubbliche, comunali, vicinali ed interpoderali di uso pubblico o private, non possono arare i loro fondi sul lembo delle strade, e devono volgere l'aratro, il trattore e tutti gli attrezzi al di fuori dell'area destinata a viabilità.
2. Le arature devono rispettare la distanza minima di almeno metri 1,00 dal ciglio esterno della banchina stradale o dal ciglio del fosso, in modo da garantire il normale deflusso delle acque meteoriche, evitando l'ostruzione parziale o totale dei fossi, la rovina delle rive dei fossi e canali, il danneggiamento delle strade. Per quanto concerne i canali di bonifica, tale distanza deve essere superiore a metri 2,00, in base all'art. 140 lett. e) del Regio Decreto 08.05.1904, n. 368, per cui deve essere lasciata "libera lungo i canali di scolo consorziali non muniti di argini, una zona della larghezza da uno a due metri in ogni lato, secondo l'importanza del corso d'acqua, per il deposito delle materie provenienti dagli espurghi ed altri di manutenzione".
3. In caso di constatazione della violazione, la sanzione sarà applicata sia al proprietario che all'esecutore materiale della violazione.
4. Successivamente all'accertamento della violazione, il proprietario o il conduttore del fondo, dovranno provvedere entro il termine di giorni 2 (due) al ripristino dello stato dei luoghi, salvo

impedimenti dovuti a causa di forza maggiore. In caso di inadempienza si provvederà ad eseguire i lavori d'ufficio, con spese a carico degli stessi.

Art. 52 – Tombinature.

1. Le tombinature in zona agricola o rurale potranno essere effettuate a seguito di parere favorevole dell'Amministrazione Comunale e comunque con tubi avente il diametro minimo non inferiore alla sezione del fossato, esclusivamente per accedere ai fondi agricoli o ad abitazioni (accessi carrai), comunque per una lunghezza massima di metri 6 (sei) fatte salve eventuali deroghe che saranno concesse in casi particolari.

2. Per quanto riguarda i canali consortili, sia di irrigazione che di bonifica, eventuali tombinature devono essere preventivamente autorizzate dall'Autorità di Bonifica territorialmente competente.

3. Per i canali demaniali è necessario il nulla-osta idraulico dell'Autorità competente.

Art. 53 - Prelievo di acque correnti e sotterranee.

1. I prelievi di acque correnti entro canali non sono consentiti, salvo concessione rilasciata dall'Autorità competente.

2. Eventuali prelievi di acque sotterranee non sono liberi, ma sono sottoposti ad autorizzazione in base alle norme vigenti.

Art. 54 - Difesa contro le malattie delle piante. - Denuncia obbligatoria.

1. Salve le disposizioni dettate dalla Legge 18 giugno 1931, n. 987, e quelle contenute nel regolamento per l'applicazione della legge stessa, approvato con Regio Decreto 12 ottobre 1933, n. 1700 e modificate con Regio Decreto 2 dicembre 1937, n. 2504, è fatto obbligo, ai proprietari, ai conduttori a qualunque titolo, ai coloni, e ad altri comunque interessati all'azienda di denunciare all'Autorità Comunale, all'Ispettorato Provinciale per l'Agricoltura o all'Osservatorio Fitopatologico la comparsa di insetti, animali nocivi, crittogame o comunque malattie o deperimenti che appaiono diffusibili o pericolosi, nonché di applicare contro essi i rimedi e i mezzi di lotta che venissero all'uopo indicati.

2. Nella evenienza di comparsa di crittogame parassite delle piante, insetti od altri animali nocivi all'agricoltura, l'Autorità Comunale, d'intesa con i competenti uffici provinciali per l'agricoltura e con l'osservatorio fitopatologico competente per il territorio, impartisce, di volta in volta, disposizioni che dovranno essere scrupolosamente rispettate dai proprietari dei fondi, dagli affittuari e da chiunque altro ne sia interessato, per sostenere la lotta contro tali parassiti in conformità della Legge 18 giugno 1931 n. 987 e successive modificazioni, contenente norme per la difesa delle piante coltivate e dei prodotti agrari dalle cause nemiche

3. Al fine di evitare la propagazione della nottua e della piralide del granturco, i tutoli ed i materiali residui del granturco, ove non siano già stati raccolti od utilizzati, dovranno essere distrutti nelle forme consentite entro il 15 di Aprile.

4. In qualsiasi applicazione dei mezzi di lotta antiparassitaria, l'utilizzatore dovrà aver cura che questi non invadano i fondi limitrofi, ed inoltre all'interno del centro abitato così come identificato dalla relativa deliberazione di Consiglio Comunale, dovranno essere utilizzati solamente strumenti manuali a pressione moderata (pompe). L'utilizzo di atomizzatori e nebulizzatori è consentito solo a distanza maggiore di m. 30 da abitazioni o confini di terzi.

Art. 55 - Obbligo di denuncia.

1. I proprietari o detentori di animali, a qualunque titolo, sono obbligati a denunciare all'Autorità Sanitaria qualunque caso, anche sospetto, di malattia infettiva contagiosa degli animali.

Art. 56 - Isolamento per malattie contagiose.

1. Nel caso di malattia infettiva contagiosa, anche prima dell'intervento dell'Autorità Sanitaria, il proprietario o conduttore degli animali infetti, o sospetti di esserlo, dovrà provvedere al loro isolamento, evitando la promiscuità di abbeveratoi e mangiatoie.

2. I proprietari ed i conduttori degli animali infetti, o sospetti di esserlo, dovranno uniformarsi a tutte le disposizioni che verranno impartite dalla competente Autorità.

Art. 57 - Seppellimento di animali morti per malattie infettive.

1. L'interramento di animali morti per malattie infettive o diffuse, o sospetti di esserlo, deve essere eseguito in conformità alle prescrizioni del Regolamento di Polizia Veterinaria e comunque nel rispetto della normativa vigente.

Art. 58 - Igiene delle stalle e spargimento liquami.

1. Il bestiame deve essere tenuto in stalle sufficientemente aerate, in buono stato di costruzione e intonacate.

2. Il bestiame deve essere tenuto pulito, non inzaccherato di sterco o di altre materie.

3. E' vietato tenere il pollame nelle stalle se sono presenti altre tipologie di animali.

4. Il letame nella concimaia dovrà essere asportato in modo da non creare molestia nel rispetto dell'igiene e del decoro.

5. Al fine di garantire un'adeguata maturazione e di consentire lo spargimento nei periodi più idonei, il liquame zootecnico deve essere raccolto e conservato prima dello spargimento in vasche o in bacini di accumulo realizzate secondo le modalità previste dalla vigente normativa in materia di igiene.

6. Il letame dovrà essere raccolto in concimaie con platea impermeabile, lontane dai corsi d'acqua e realizzate secondo le modalità previste dalla vigente normativa in materia di igiene.

7. Le deiezioni zootecniche dovranno essere sparse in modo da non creare molestia, nel rispetto dell'igiene e del decoro con orari e modalità indicate dalla Regione Veneto e sussidiariamente nello specifico Regolamento per l'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento e delle acque reflue.

8. Nel caso venisse accertato l'imbrattamento delle strade sarà applicato il vigente Codice della Strada, con applicazione della sanzione nei confronti sia del proprietario o conduttore del terreno che del trasportatore.

9. Rimangono comunque a carico di entrambi i soggetti le spese eventualmente sostenute dall'Amministrazione Comunale per l'intervento di pulizia necessario a ripristinare l'igiene ed il decoro delle aree pubbliche.

10. Le violazioni di cui ai commi precedenti comportano, oltre alla sanzione amministrativa pecuniaria, anche l'obbligo della rimessa in pristino dei luoghi.

TITOLO 7 – SANZIONI

Art. 59 - Sanzioni amministrative.

1. Per l'applicazione delle sanzioni si procede secondo quanto previsto dalla Legge 24 Novembre 1981, n. 689.
2. Le violazioni delle norme previste nel presente Regolamento sono sanzionate, come previsto dall'art. 7 bis del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo Unico Enti Locali) e dall'art. 16 comma 1° della L. 689/81, con una somma da € 2500 ad € 500,00. Ai sensi dell'art. 16 comma 2° della L. 689/81 la Giunta Comunale, all'interno dei limiti edittali citati, potrà stabilire un diverso importo di pagamento in misura ridotta.
3. In caso di comportamento recidivo di una stessa violazione ai sensi dell'art. 5 del presente regolamento, l'Autorità Competente, nell'adottare l'ordinanza ingiunzione, dovrà determinare la somma da ingiungere fissandola nel doppio del valore previsto per il pagamento in misura ridotta e comunque mai superiore ad euro 500,00.
4. Quando le norme del presente Regolamento dispongono che oltre ad una sanzione amministrativa pecuniaria vi sia anche l'obbligo di cessare un'attività e/o un comportamento o la rimessa in pristino dei luoghi, l'agente deve farne specifica menzione nel verbale di accertamento e contestazione della violazione, indicando i termini entro cui è necessario provvedere.
5. Nel caso in cui il trasgressore non provveda ad ottemperare alle prescrizioni imposte ai sensi del comma 4 del presente articolo, l'organo accertatore provvederà a darne notizia all'Autorità competente per l'esecuzione d'ufficio di quanto omesso, con spese a carico del trasgressore stesso.

TITOLO 8 - DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Art. 60 - Abrogazioni di norme.

1. Sono abrogate tutte le disposizioni regolamentari precedentemente in vigore sulle materie oggetto del Regolamento stesso.

Art. 61 - Entrata in vigore.

1. Il presente Regolamento entra in vigore il 30° giorno successivo alla data di pubblicazione all'Albo Pretorio.

Art. 62 - Norma finale.

1. Per quanto non previsto dal presente Regolamento si fa riferimento alla normativa statale, regionale e provinciale e in via residuale agli usi e consuetudini locali.